

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Dott.ssa Valentina Pettirossi
Dott. Nicola Sportolari

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 26/2019

Perugia, 07 novembre 2019

Oggetto: D.L. 26 ottobre 2019 nr. 124 – Collegato fiscale alla L. di stabilità 2020

E' stato pubblicato in G.U. nr. 252 del 26/10/2019 il D.L. 124/2019

Di seguito si riportano le principali disposizioni contenute.

MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA		
ART.	TITOLO	DISPOSIZIONE
Art. 1	Accollo del debito d'imposta altrui non compensabile	In caso di accollo di debiti d'imposta di terzi, non è consentita la compensazione dei crediti vantati dall'accollante vs. l'Erario, negandosi qualunque forma di compensazione.
Art. 2	Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione	<p>Per contrastare gli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti <u>titolari di partita IVA</u>, destinatari dei provvedimenti di:</p> <p>§ cessazione della partita IVA (qualora dai controlli venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti, l'Agenzia delle Entrate può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta);</p> <p>§ di esclusione dalla banca dati VIES (qualora dai controlli venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, abbia effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'Agenzia, può notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita Iva nel sistema elettronico),</p> <p>a partire dalla data di notifica del provvedimento, a detti contribuenti è inibita la possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24: i crediti, tributari e non, o esclusivamente riferiti all'IVA, fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.</p> <p>In caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto</p>

		<p>previsto il modello F24 è scartato e lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. Per effetto dello scarto della delega di pagamento, tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non eseguiti.</p>
Art. 3	Contrasto alle indebite compensazioni	<p>Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (dunque interessa i modelli dichiarativi 2020, per il periodo d'imposta 2019), per i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'IRAP, la compensazione orizzontale per importi superiori ad €5.000 annui può avvenire solamente a partire <u>dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito muniti di visto di conformità, allineando le disposizioni a quelle già in essere per i crediti iva.</u></p> <p>Estensione a tutti i soggetti che utilizzano in compensazione orizzontale i crediti (anche per i NON TITOLARI DI PARTITA) dell’obbligo di utilizzo del mod. F24 Entratel/Fisconline; l’obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es.: i rimborsi da Mod. 730 e bonus 80 euro).</p> <p>E’ prevista la sanzione € 1.000 per ogni singola indebita compensazione che si applicherà ai mod. F24 presentati, a partire dal mese di marzo 2020. Il DL Collegato dispone che, se la delega di pagamento viene scartata il pagamento si considera non avvenuto (con applicazione delle sanzioni riferite ai versamenti che si considerano non effettuati) e viene irrogata la sanzione di € 1.000 per ogni mod. F24 scartato.</p>
Art. 4	Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera	<p>A decorrere dal 1^ gennaio 2020, per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, viene previsto che <u>la responsabilità del committente sia limitata all’ipotesi di omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali relativamente ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato.</u></p> <p>Contratti interessati: appalto, subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, anche anche al di fuori del comparto edili</p> <p>Cessioni con posa in opera: rimangono esclusi i contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø che dispongono una mera “cessione” (eventualmente con posa in opera); Ø per i quali non si può parlare di un’obbligazione “di fare” (ma di mera obbligazione “di dare”). <p>In deroga alla disciplina generale, per le suddette ritenute, operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, <u>sono tenuti al versamento i soggetti committenti</u>, purché residenti nello Stato ai fini delle imposte dirette.</p> <p>Pertanto il committente delle dette opere/servizi (ove sostituto d’imposta) dovrà provvedere “in nome e per conto” dell’appaltatore/subappaltatore al versamento delle ritenute sui lavoratori impiegati da quest’ultimo.</p> <p>Come detto, l’obbligo si applica alle sole ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione, evitando conseguentemente che il committente possa essere ritenuto responsabile per gli omessi versamenti di ritenute applicate sulle retribuzioni di personale non utilizzato nell’opera</p>

commissionata.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL VERSAMENTO

- A) l'impresa appaltatrice/affidataria e le relative imprese subappaltatrici devono **procedere a versare a favore del committente, su uno specifico C/C comunicato da quest'ultimo all'impresa affidataria/appaltatrice (e da quest'ultima alle subappaltatrici). le somme relative alle ritenute operate con almeno 5 gg lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento** (entro il giorno 11 del mese successivo a quello in cui hanno operato le ritenute).
Se entro tale data l'appaltatore/affidatario ha maturato corrispettivo per l'opera prestata (opera ultimata o SAL), può procedere a richiedere la compensazione legale (totale o parziale) dell'importo da versare, rivalendosi su tali corrispettivi e non rimettendo, pertanto, la necessaria provvista;
- B) entro lo stesso termine l'impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono, via PEC, al committente l'elenco dei lavoratori impiegati, al fine di permettere al committente il riscontro tra le trattenute operate e la somma pagata ai dipendenti;
Dati da trasmettere:
- ✓ elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere/servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate;
 - ✓ ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
 - ✓ dati per la compilazione delle deleghe di pagamento per effettuare i versamenti;
 - ✓ dati identificativi del bonifico effettuato
- C) il committente deve eseguire il versamento mediante delega F24, indicando nel Mod. F24 il C.F. dell'appaltatore/subappaltatore, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione;
- D) il committente deve comunicare, entro 5 giorni via PEC, alle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici l'avvenuto pagamento delle ritenute per loro conto, fermo restando che queste ultime comunicano l'eventuale l'inadempimento del committente all'Agenzia competente per territorio;
- E) le imprese appaltatrici possono provvedere direttamente versamento delle ritenute applicate ai propri dipendenti comunicando al committente dell'opzione entro 5 gg lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento ed allegando una certificazione dei requisiti richiesti, nel rispetto delle seguenti condizioni (da riferirsi all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista):
- § risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nei 2 anni precedenti versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a €2 milioni;
 - § assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non risultino provvedimenti di sospensione.

ULTERIORI ASPETTI

Il Committente ha i seguenti obblighi:

- a) sospendere i pagamenti all'impresa appaltatrice laddove le imprese

		<p>affidatarie e subappaltatrici non abbiano provveduto a rendere disponibile la provvista per l'effettuazione del versamento o non abbiano messo a disposizione in tempo utile le informazioni necessarie all'esecuzione dello stesso, ovvero non effettuino i bonifici entro il termine;</p> <p>b) comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inadempimento da parte dei propri fornitori, laddove lo stesso permanga per oltre 90 giorni;</p> <p>L'impresa appaltatrice:</p> <p>c) non può avvalersi della compensazione per estinguere le obbligazioni relative ai contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati con riguardo ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio;</p> <p>La norma non disciplina la situazione dell'appaltatore in presenza di inadempimento dei propri subappaltatori; in tal caso non è chiaro se anch'esso possa legittimamente sospendere il pagamento dei SAL al subappaltatore</p> <p>SANZIONI E' prevista la sanzione amministrativa del 30% (art. 13, co. 1, D.lgs. 471/97) e penale (D.lgs. 74/2000, art. 10-bis) per omesso versamento totale o parziale, alle scadenze previste del versamento delle ritenute da parte del soggetto obbligato secondo le disposizioni in esame.</p>
--	--	--

ALTRI PROVVEDIMENTI		
ART.	TITOLO	DISPOSIZIONE
Art. 15	Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria	<p>Confermato anche per l'anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p> <p>Il sistema TS metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, ad esclusione della descrizione e del CF del cliente, delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.</p>
Art. 16	Semplificazioni fiscali	<p>A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ù registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Ù comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
Art. 17	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	<p>In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Amministrazione Finanziaria comunica, con modalità telematiche, al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.</p> <p>Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.</p>
Art. 18	Modifiche al regime dell'utilizzo del contante	<p>Viene modificata la soglia che limita le transazioni in denaro contante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø dal 1° luglio 2020 • soglia 2.000 euro; Ø dal 1° gennaio 2022 • soglia 1.000 euro. <p>Sanzioni Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.</p>

<p>Art. 23</p>	<p>Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito</p>	<p>I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, hanno l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito.</p> <p>Sanzioni</p> <p>A partire dal 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento</p>
<p>Art. 36</p>	<p>Incentivi conto energia</p>	<p>Eliminato il divieto di cumulo tra:</p> <p>§ gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, riconosciuti dal III, IV e V "Conto energia" (previsti rispettivamente dal DM 6/08/2010, DM 5/05/2011 e DM 5/07/2012)</p> <p>e</p> <p>§ la detassazione fiscale per investimenti ambientali (cd "Tremonti ambiente") ex art. 6 L. 388/2000, a favore delle PMI.</p> <p>Il divieto di cumulo era stato previsto dal comunicato GSE del 22/11/2017</p>
<p>Art. 37</p>	<p>Riapertura del termine di pagamento della 1° rata della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del DL n. 119 del 2018</p>	<p>Prorogata al 02 dicembre 2019 la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall'articolo 3, del DL n°119/2018 per la prima o unica rata della rottamazione ter.</p>
<p>Art. 39</p>	<p>Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti</p>	<p>Previsto l'inasprimento delle pene per i reati tributari; in particolare per il reato di "dichiarazioni fraudolente mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti" è stabilito un aumento del limite massimo della pena comminata, che passa dagli attuali 1 anno e 6 mesi a 6 anni a da 4 a 8 anni di reclusione</p>
<p>Art. 58</p>	<p>Acconti di imposta</p>	<p>Modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, nonché dell'Irap, <u>dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale.</u></p> <p>La nuova misura viene rimodulata in 2 rate pari al 50% ciascuna.</p> <p>Poiché la misura entra immediatamente in vigore, la rata scadente il 02/12/2019 risulterà inferiore a quella originariamente dovuta (60%) a fronte del pagamento del 40% effettuato in giugno 2019, subendo una riduzione del 10%.</p> <p>Pertanto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 è fatto salvo l'eventuale versamento della 1^ rata di acconto ed è dovuta, quindi, la 2^ rata, comunque, nella misura del 50%.</p>

Cordiali saluti